

controversie civili anche quando erano estranee alla sua competenza, e per mettere la pace nel suo Comune esercitava una propria iniziativa.

Io quindi vorrei incarnare in questa legge, in qualche modo, questa specie di patriarcato del giudice conciliatore, almeno con una frase generica, che avrebbe potuto esser sostituita a quella proposta dalla Commissione: cioè, con lo stabilire il dovere di indurre le parti a conciliazione come un principio generale, senza bisogno che questo dovere sia limitato unicamente alle questioni che sono di competenza del conciliatore.

E pregherei vivamente la Commissione di accettare questa idea, perchè così il conciliatore diverrebbe veramente tale.

Lucifero, della Commissione. Ma come si può concretare questa idea?

Nocito. Io direi così: « In ogni controversia, che sorga nel Comune, il giudice conciliatore potrà tentare la conciliazione delle parti; e nelle cause dipendenti dalla sua competenza prima di giudicare sperimenterà la conciliazione facendone menzione nel verbale d'udienza.

Lucifero, della Commissione. Senza richiesta?

Nocito. Sicuro. Io diceva che questa conciliazione dovrebbe essere tentata *ex-officio* dal conciliatore.

Dove egli trovasse, per esempio, che vi fossero membri della stessa famiglia in procinto di litigare, dovrebbe avere il diritto di chiamare a sè questi individui per tentare di rappattumarli, senza bisogno che essi andassero spontaneamente davanti a lui o per litigare o per conciliarsi. In caso opposto, se il giudice conciliatore dovesse soltanto conciliare quando è richiesto dalle parti, egli non differirebbe punto da un delegato di pubblica sicurezza, che ha per legge anche il dovere di cercare di conciliare le parti quando queste ne lo richiedono. Infatti nell'articolo 9 della legge di pubblica sicurezza si legge: « Gli ufficiali di pubblica sicurezza debbono eziandio prestare la loro opera alla composizione dei privati dissidi a richiesta delle parti, e distendere verbale della seguita conciliazione e dei fatti relativi. »

Io vorrei che del conciliatore si facesse qualche cosa di più elevato di un delegato di pubblica sicurezza. Per ciò vorrei che egli avesse il dovere di conciliare in genere, ed il dovere speciale di conciliare, con menzione

nel processo verbale, in tutte le cause in cui è chiamato a giudicare. (*Interruzioni dal banco della Commissione*).

No, no, la conciliazione che egli deve tentare, secondo lo schema di legge, è collegata alle cause nelle quali è chiamato a giudicare, cioè alle cause di cento lire. (*Interruzione*).

Sì, signori. Nell'articolo in questione si parla del verbale d'udienza, che deve far fede della tentata o dell'avvenuta conciliazione, e l'udienza suppone la causa portata all'udienza del conciliatore. Io volevo allargare il compito, e perciò io proponevo una disposizione di ordine generale, che stabilisse questo dovere di conciliare, senza legarlo all'altro ben distinto ufficio di giudicare.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole sotto-segretario di Stato.

Della Rocca, sotto-segretario di Stato per la grazia e giustizia. Quello che desidera l'onorevole Nocito, porterebbe alla conseguenza, di dover rivedere due capitoli del Codice di procedura civile, che hanno riferimento al compromesso e all'arbitramento.

Nocito. No.

Della Rocca, sotto-segretario di Stato per la grazia e giustizia. Sì, perchè sono precisamente effetto del volere delle parti, di scegliersi, cioè, un giudice che dirima da amichevole compositore le loro controversie. Questo giudice, naturalmente, deve essere scelto dalle parti. L'onorevole Nocito invece vorrebbe che il giudice si imponesse alle parti come arbitro, che, le obbligasse ad un compromesso: lochè ripeto, porterebbe a dovere modificare parecchi articoli del Codice di procedura civile.

L'idea dell'onorevole Nocito non è matura, e non è precisa; non si può quindi darle vita, senza coordinarla con le altre disposizioni del Codice ora vigente: e non è questo il momento di affrontare siffatto problema.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Nocito.

Nocito. Io credo che potrebbe essere incarnato il concetto da me espresso, col dire che il giudice conciliatore ha sempre il dovere di prevenire le liti e di tentare di conciliare le parti: e che, nelle controversie di sua competenza, di questo tentativo fatto di conciliazione, deve farsi menzione nel verbale di udienza.

Chiedo, in altri termini, che si stabilisca